

Credito su pegno: vincoli funzionali e peculiarità antiriciclaggio di Marcello Condemi*

SOMMARIO: Premessa; 1. I soggetti destinatari delle operazioni di credito su pegno; 1.1. segue: I soggetti diversi dalle persone fisiche; 1.2. La possibile qualificazione dei destinatari delle operazioni di credito su pegno come consumatori; 2. I profili di prevenzione a fini di antiriciclaggio; 2.1. La distinzione classificatoria tra "rapporto continuativo" e "operazione occasionale"; 2.1.1. segue: la possibile classificazione del credito su pegno come operazione occasionale; 2.1.1.1. segue: compatibilità delle conclusioni a cui si perviene con la classificazione adottata dalla Banca d'Italia; 2.2. Presidi antiriciclaggio con riguardo alla provenienza del bene; 2.2.1. segue: gli adempimenti antiriciclaggio nella fase di incanto dei beni; 3. Conclusioni.

Premessa

Il presente contributo si propone di analizzare, in relazione all'istituto del credito su pegno, i seguente profili di interesse: a) quali siano i soggetti a cui tale forma di finanziamento può essere rivolta [se, in particolare, i suoi destinatari debbano essere necessariamente persone fisiche (anche consumatrici) o se, all'incontro, essi possano anche essere imprese, siano esse individuali o collettive]; b) quali siano, ove non fosse sussistente alcuna limitazione soggettiva, gli schemi contrattuali utilizzabili per finanziare l'impresa attraverso l'operazione di credito su pegno; c) se sussistano particolari vincoli ed adempimenti discendenti dalla normativa per la prevenzione del antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili a tale particolare forma di finanziamento.

1. I soggetti destinatari delle operazioni di credito su pegno

La prima organica disciplina degli intermediari operanti nel settore del credito su pegno risale agli anni 30 del secolo scorso.

Detta normativa [segnatamente la legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno) ed il r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della l. 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno)] mirava a regolamentare una tipologia di operazioni di prestito utilizzata da lungo tempo (fin dai primi Monti dei pegni di epoca medioevale) ed all'epoca ancora ampiamente diffusa.

Il fine primitivo di detti istituti (Monti di pietà prima e poi di pegno) era verosimilmente quello di permettere l'apertura di linee di credito a soggetti che non potessero accedere al sistema bancario dell'epoca o fossero incapaci di fornire determinati tipi di garanzia. Si trattava, in definitiva, di evitare che soggetti con limitate disponibilità fossero costretti a rivolgersi ad usurai o a fornitori di credito non regolamentati.

Il legislatore degli anni 30 perseguì, dunque, da un lato, la regolamentazione ed il controllo dell'attività dei mutuanti, dall'altro, la funzione sociale del rafforzamento, secondo una terminologia moderna, del c.d. micro credito.

Nonostante gli indubbi obiettivi sociali della diffusione e regolazione del credito su pegno, non si ha traccia, tuttavia, nei testi di legge di indicazioni volte a ricondurre il credito pignoratizio nella tipologia dei contratti di scopo.

Il contratto in esame può essere definito speciale, in ragione, per un verso, della tecnica costruttiva del rapporto, attesa la contemporanea presenza nel proprio schema causale degli elementi costitutivi del mutuo e del pegno, per altro verso, della peculiarità delle disposizioni che lo disciplinano, tese a creare una rete protettiva a difesa, *in primis*, degli interessi del debitore pignoratizio.

Di qui la causa complessa¹ del contratto di credito pignoratizio, che è data dalla combinazione di un contratto di mutuo (fornitura di una somma con obbligo di restituzione) con *a latere* un pegno di garanzia².

Se, quindi, la causa del contratto in questione, sebbene complessa, è tipica, trattandosi di schema negoziale legalmente riconosciuto, di esso peraltro non è indicato, non trovandosi in proposito alcuna puntuale menzione, uno scopo specifico³.

* Professore Associato di Diritto dell'Economia nell'Università di Roma - G.Marconi, Facoltà di Scienze Giuridiche; Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori, Revisore Contabile.

¹ Con il termine "*causa*" la dottrina indica uno degli elementi essenziali del negozio giuridico. Essa, in particolare, rappresenta la "*giustificazione dell'accordo*" (cfr. A. TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, p. 542). Nei contratti tipici "*l'esistenza e la liceità della causa (...)* è già valutata positivamente in linea di principio dalla legge (...). Una categoria particolare di contratti atipici è rappresentata dai contratti misti o complessi, la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici" (si cfr. A. TORRENTE, *op. cit.*, p. 543 e ss.). Una recente ricognizione della nozione giurisprudenziale di causa del contratto è disponibile in *La causa del contratto come funzione economico-individuale* di B. IZZI, in *Giust. civ.*, 2007, 1988, p. 9, nota di commento a Cass. civile, sez. III, 8.05.2006, n. 10490, in cui è dato rilevare come "*La Suprema Corte (...)* (abbia) costantemente sostenuto l'opinione secondo cui nel nostro sistema la causa andasse intesa come funzione economico-sociale. Tale petizione di principio è stata nel tempo mitigata dall'affermazione che accanto a una nozione astratta di causa ne potesse esserne individuata anche una in concreto".

La Corte di Cassazione, in particolare, compie una approfondita analisi storica del concetto di causa. Esito di detta ricostruzione è l'identificazione di una matrice ideologica nel Codice del 1942 "*che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale*". La Suprema Corte fa propria, in conclusione, "*(...) una fattispecie causale concreta (...)* ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (...). Sintesi (...) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. (...) Causa dunque ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto (...) al fine di cogliere l'uso che di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (...) convenzione negoziale".

² La qualificazione giuridica dell'operazione di credito su pegno è ampiamente dibattuta in dottrina. Secondo P. GAGGERO, in *Credito su pegno*, voce in *Comm. al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*: "*La fattispecie contrattuale del credito su pegno risulta articolata in due contratti, l'uno di credito e l'altro di garanzia, necessariamente connessi; la garanzia pignoratizia è essenziale, ma è accessoria rispetto all'erogazione del credito (...), la costituzione del pegno è essenziale nel quadro dell'operazione economico-giuridica, ma è estranea agli essenziali negozi del contratto di credito (...)*"; S. GATTI, voce *Credito su pegno*, in *La nuova legge bancaria*, compie una differente ricostruzione: "*(...) nel diritto comune la costituzione in pegno crea un rapporto giuridico accessorio, di garanzia, collegato ad un'obbligazione principale, nella normativa speciale del credito pignoratizio la creazione del pegno e l'incasso del finanziamento esauriscono la fattispecie, tanto da far ritenere che il prestatario non assuma alcuna obbligazione*".

³ La nozione di "*scopo*" nei contratti di credito è stata approfondita dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo al c.d. "*mutuo di scopo*". Una *summa* delle posizioni giurisprudenziali e dottrinali è disponibile in P. TURIS, *La disciplina del c.d. mutuo di scopo: fra tipo contrattuale e figura negoziale autonoma*, in *Riv. notariato* 2001, 6, p. 1455, nota di commento a Cass. civile, sez. I, 11.01.2001, n. 317. La Suprema Corte, nella sentenza appena richiamata, precisa che, per "*scopo*", è da intendersi la preordinazione "*alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria*", cioè il raggiungimento di "*una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale*".

Secondo la Corte l'inserimento di uno scopo all'interno di uno schema contrattuale creditizio conferisce al contratto carattere "*consensuale e non reale, nel senso che si perfeziona nel momento in cui si forma l'accordo sulle varie clausole, di modo che l'erogazione della somma rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del mutuante,*

Il credito su pegno, insomma, non appare destinato ad una specifica tipologia di soggetti né, tanto meno, si richiede che esso debba rivolgersi al perseguimento di uno o più scopi determinati.

La flessibilità offerta dallo strumento del credito su pegno ha, di recente, attratto nuove categorie di destinatari. Nuove e diverse esigenze di credito a breve/medio termine e, talvolta, la necessità di fronteggiare improvvise situazioni di scarsa liquidità, spingono molte imprese ad avvalersi, legittimamente, del credito pignoratizio.

Nonostante l'indubbia *ratio* originaria dell'istituto, a tutt'oggi, il complesso delle previsioni normative che lo disciplinano non dispongono limitazioni in merito ai possibili destinatari, né legano l'erogazione del credito ad uno scopo specifico.

L'unica limitazione, rinvenibile nella legge n. 745 del 1938, avuto riguardo alla circolabilità della polizza di credito su pegno, è quella contenuta nell'articolo 31, comma 1, secondo cui è "*vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonché concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art. 705 del codice penale*⁴. *In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l'ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatori*".

Tale limitazione, tuttavia, ha riguardo alle polizze già emesse. La legge si riferisce, infatti, all'"acquisto" delle polizze; mentre, in contrapposizione, a tale espressione, la medesima utilizza la locuzione di "*rilascio, al prestatario, di una polizza*" (art. 10, comma 1) per indicare il momento dell'emissione del titolo.

Si tratta, all'evidenza, di una disposizione volta ad assicurare l'ordinato svolgimento di tale particolare forma di credito, facilmente esposta, per via della (potenziale) debolezza dei prenditori di credito e per la presenza dello strumento della polizza quale titolo al portatore, ad incontrollabili intromissioni nella circolazione del titolo, assolutamente pericolose e, quindi, da attentamente monitorare e limitare.

mentre il mutuatario assume l'obbligo di corrispondere gli interessi (...) e di realizzare l'obiettivo in vista del quale l'erogazione del denaro ha avuto luogo" (si cfr. anche Cass. 15 giugno 1994 n. 5805, Cass. 21 luglio 1998 n. 7116).

La Corte, inoltre, nell'accogliere il primo motivo di doglianza del ricorrente, riconosce implicitamente l'esistenza dei c.d. "*crediti speciali in senso debole, ove cioè la specialità attiene esclusivamente alla presenza di una disciplina derogatrice a quella comune, ma non ad un vincolo legale di destinazione del finanziamento*". Nel caso in esame la Corte prosegue osservando, come in materia di credito fondiario, l'art. 38 del D. lgs 1 settembre 1993 n. 385 "*cont(enga) una definizione normativa (...) nella quale non è inserita alcuna previsione di vincolo di destinazione del tipo di quella menzionata, exempli causa, nella stessa sedes materiae (art. 42) per il credito alle opere pubbliche*".

La decisione esaminata permette quindi di individuare nelle operazioni di credito di scopo un vincolo di utilizzo della somma ottenuta per fini normativamente o contrattualmente definiti; vincolo, questo, che non è dato ravvisare, né nella legge n. 745 del 1938 oltre che nel r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 a questa di attuazione, né all'art. 48 del D.lgs. 385 del 1993, né nella disciplina contrattuale.

⁴ Si riporta, di seguito, il testo dell'articolo:

Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione [1754 c.c.] o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 1.549 euro (l'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alle pene dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51 euro a 1.032 euro dall'art. 56 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.

Tale disposizione limitativa, peraltro, prescinde dalla natura della figura del prenditore, se cioè essa sia una persona fisica o una figura diversa da essa, potendo in definitiva chiunque assumere tale veste.

1.1. segue: I soggetti diversi dalle persone fisiche

Le norme regolanti il credito su pegno si applicano, pertanto, *in toto* anche nell'ipotesi in cui il destinatario sia persona diversa da quella fisica, applicandosi, in tal caso, avuto riguardo al destinatario del finanziamento, gli ordinari principi e regole di diritto societario.

Ciò assume rilievo, in particolare, per quel che attiene alla materia dei poteri di determinazione e di spendita, all'esterno, delle decisioni societarie; materia, questa, diversamente regolata dal codice civile a seconda dello schema societario prescelto dal cliente (società di capitali o società di persone).

Il soggetto che presenta il bene di proprietà della società deve, ai fini della definizione dell'operazione di credito su pegno, non solo indicare l'avvenuta deliberazione a contrarre o la fonte dei poteri gestori, ma anche dimostrare di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza, quali risultanti dallo statuto⁵.

Occorre tener presente, ad ogni modo, che, anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, possono costituire oggetto di pegno le medesime categorie di beni ricevibili da queste ultime, senza che a tale scopo abbia rilevanza la circostanza che i beni siano o meno strumentali all'attività di impresa.

Occorre segnalare che le operazioni poste in essere, a mezzo di "*incaricati*", da persone giuridiche o anche da soggetti, sebbene non muniti di personalità, diversi dalle persone fisiche, vanno imputate, in quanto effettivi titolari, alle persone giuridiche e/o ai soggetti per conto dei quali l'operazione viene richiesta e perfezionata; ciò deve osservarsi, in ogni caso, anche laddove l'"*incaricato*", del tutto legittimamente, risulti munito di mandato senza rappresentanza, con obbligo, quindi, di trasferire al mandante, con successivi atti giuridici, gli effetti del proprio operato⁶.

⁵ Avuto riguardo alle peculiarità dell'operazione, alcune modifiche alle norme interne potrebbero rendersi necessarie. In particolare, i Regolamenti interni, potrebbero prevedere, in aggiunta alle procedure identificatorie, ove non già indicato, la verifica della sussistenza dei poteri di rappresentanza *supra* indicati in capo al presentatore. Detta verifica andrebbe compiuta adottando la medesima cautela e diligenza utilizzate per la verifica dei dati anagrafici e documentali.

⁶ Il potere di rappresentanza, ai sensi dell'art. 1387 c.c., "(...) è conferito dalla legge ovvero dall'interessato". La fonte della rappresentanza può essere, quindi, distinta fra "*legale*" e "*volontaria*".

Il mandato senza rappresentanza dovrebbe, secondo taluni, inquadrarsi nella "*rappresentanza indiretta*". Attraverso la "*rappresentanza indiretta*", così come raffigurato da parte della dottrina (Cfr., in particolare, A.TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, X edizione, Giuffrè, p. 214 e ss.), gli effetti del negozio si producono in capo al rappresentante, occorrendo, poi, da parte di questi, il compimento di un ulteriore negozio per trasmettere gli effetti al soggetto nel cui interesse l'atto è stato compiuto. A quest'ultima obbligazione si applicherebbero le regole del mandato senza rappresentanza.

La costruzione dottrinale della rappresentanza indiretta *supra* riportata non è, tuttavia, unanimemente accolta. Si afferma, in particolare, che: "(...) la c.d. rappresentanza indiretta non attiene al fenomeno della rappresentanza in senso stretto. In realtà, quando il sostituto agisce nell'interesse altrui ma a proprio nome alla base del rapporto con il sostituto si ravvisa un incarico, che nasce di regola da un rapporto di mandato, cioè da un accordo contrattuale del tutto autonomo rispetto al fenomeno della rappresentanza, caratterizzata (...) dall'attribuzione del potere di spendere il nome più che dall'agire nell'interesse di altri" (cfr., sul punto, F.GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, X edizione, p. 1019 e ss.).

Secondo tale impostazione non sarebbero, dunque, inquadrabili nell'istituto della rappresentanza, ancorché indiretta, i c.d. rapporti di mandato senza rappresentanza.

1.2. La possibile qualificazione dei destinatari delle operazioni di credito su pegno come consumatori

Con D.lgs. n.141/2010 è stato introdotto nel D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - Tub) il Titolo VI, Capo II, rubricato come "*Credito ai consumatori*".

Scopo delle nuove disposizioni è di individuare i soggetti definibili come consumatori, sì da assicurare loro, in ambito creditizio, una più accurata tutela, attraverso la previsione, in capo agli intermediari, di rafforzati obblighi di trasparenza e correttezza.

Al riguardo l'art. 121 del Tub fornisce la seguente definizione di consumatore: "*b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*".

Il successivo art. 122 individua l'ambito di applicazione delle norme relative al Capo, precisando che esse: "*1. (...) si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: (...) l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene*".

Le operazioni di credito su pegno, quindi, fatti salvi i limiti di cui all'art.122, sono escluse dal novero dei servizi di credito ai consumatori.

Tale lettura trova conforto, altresì, nel Documento della Banca d'Italia intitolato "*Domande frequenti su Provvedimento del 29 luglio 2009 (...)*", in cui viene precisato che "*(...) la deroga ha ad oggetto tutte le ipotesi di finanziamento garantite da pegno sui beni mobili, ivi compreso il pegno su titoli di credito (...)*".

2. I profili di prevenzione a fini di antiriciclaggio

La puntuale identificazione degli obblighi in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio, di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, e successive integrazioni e modificazioni, risente, naturalmente, delle peculiarità dell'istituto in esame.

Le peculiari modalità di svolgimento del rapporto creditizio e la presenza in esso della polizza, quale titolo al portatore, richiedono, indubbiamente, particolare cautela da parte dell'operatore.

Ai doveri di verifica in fase di pre-sottoscrizione si aggiungono, invero, obblighi e cautele da esercitare sia al momento del riscatto della polizza e della sua rinnovazione sia nella fase di svolgimento dell'eventuale procedura di asta.

2.1. La distinzione classificatoria tra "rapporto continuativo" e "operazione occasionale".

Le operazioni poste in essere dagli intermediari (ivi comprese quelle relative al credito su pegno) devono essere, ex D.lgs. n. 231 del 2007, sottoposte ad adeguata verifica:

"a) quando instaurano un rapporto continuativo; □ b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; □ c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; □ d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.a. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro." (art. 15).

La definizione di rapporto continuativo è contenuta nell' art. 1 del D.lgs. n. 231 del 2007: "s) *«rapporto continuativo»: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione".*

La relazione tra intermediario e cliente può essere, quindi, di durata, vale a dire continuativa, od occasionale.

Dal combinato disposto delle nozioni di "rapporto continuativo" e di "operazione occasionale" sembra potersi individuare l'elemento di discriminazione tra le due relazioni.

La nozione di rapporto continuativo attiene, invero, alla (ancorché solo) potenziale stabilità della relazione che s'instaura tra il cliente e l'intermediario.

La nozione di rapporto occasionale, implica, per contro, l'instaurarsi di una relazione priva dell'attitudine (ancorché solo) potenziale alla stabilità.

Il termine stabilità, in tale contesto, evoca l'esigenza di instaurazione di un rapporto dal quale possa discendere una relazione operativa; relazione, questa, che normalmente si snoda in un arco temporale duraturo. L'elemento temporale della relazione, quindi, si qualifica per la possibilità di porre in essere, in ragione del rapporto contrattuale sottostante ed in una logica di continuità del medesimo, più operazioni tra loro autonome; di tale ampiezza temporale e di tale continuità operativa, per contrapposizione, non si ha riscontro nella relazione occasionale, la quale, pur avendo origine da un accordo, si esaurisce nella esecuzione, ancorché articolata, di una sola operazione.

Ed invero, l'operazione occasionale potrà anche articolarsi in più operazioni; esse, tuttavia, dovranno essere tra loro legate da un vincolo di unitarietà.

L'unitarietà dell'operazione, indipendentemente dalla circostanza che essa si articoli o meno in più operazioni, quindi, finisce per costituire, dai dati normativi esistenti, l'elemento di distinzione tra il rapporto duraturo e quello occasionale.

La lettura congiunta ed in chiave sistematica delle definizioni di seguito riportate sembrano confermare tale assunto:

a) *«rapporto continuativo»: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;*

b) *operazione occasionale, consistente, ex art. 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2007, nell'operazione che "comporti (...) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate";*

c) *"operazione frazionata": un'operazione, ex art. 1, comma 2, lettera m), del d.lgs. n. 231 del 2007, "unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale";*

d) *"operazione", intesa quale "trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento (...);"*

e) *"mezzi di pagamento", quali "il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vagli postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze*

assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie”.

La precisazione, contenuta nella nozione di "occasionalità", della inclusione in tale ambito classificatorio dell'operatività caratterizzata da unitarietà economica, e finanche da mero "collegamento", funge da contrappeso alla regola ricavabile dalla mera lettera della legge, determinandone altresì il canone emeneutico, del rilievo, ai fini della distinzione tra relazione durevole ed occasionale, del solo dato numerico delle operazioni poste in essere.

Quando, invero, si precisa che l'operazione superiore a 15.000 euro è comunque da qualificarsi come occasionale, anche laddove, nel suo ambito, si pongono in essere più operazioni "collegate" o caratterizzate da "unitarietà economica", si riconosce, *a contrario*, che l'operazione medesima, ove fosse di importo inferiore a quella soglia e si articolasse in più operazioni tra loro "collegate" o da caratterizzate da "unitarietà economica", va qualificata come "occasionale".

La pluralità di operazioni, quindi, ove in essa sia possibile scorgere un'unitarietà economico-funzionale o anche un legame di mero "collegamento", non dovrebbe condurre, sul piano della classificazione, all'inquadramento del rapporto come continuativo.

Tale qualificazione, pertanto, lungi dal discendere automaticamente dalla mera enumerazione delle operazioni poste in essere, esige un'attenta valutazione, da svolgersi caso per caso, dell'intero impianto operativo.

2.1.1. Segue: la possibile classificazione del credito su pegno come operazione occasionale.

Quid juris? L'operazione di credito su pegno è classificabile come occasionale o come continuativa?

Va, ai fini che qui rilevano, tenuto presente, anzitutto, che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del Provvedimento della Banca d'Italia del 23.12.2009 (*Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*), l'espressione "altri rapporti continuativi" va riferita alla "sottoscrizione di polizze di pegno".

La legge n. 745 del 1938, all'art. 10, precisa che le operazioni di prestito su pegno debbono essere "effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza (...); essa "anche se contenga l'indicazione del nome è al portatore (...)".

Dispone, inoltre, il successivo art. 13 che la "durata dei prestiti su pegno non può essere minore di tre mesi né maggiore di un anno. Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35".

La disciplina del credito su pegno trova completamente nel r.d. n. 1279 del 1939, in cui, all'art. 41, è previsto che i "prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno. Il monte può consentire alla scadenza del prestito la rinnovazione totale o parziale di esso, previo pagamento degli interessi e, in quanto dovuti, degli accessori, subordinatamente però a nuova stima delle cose date in pegno".

L'operazione di credito su pegno, nello schema legislativo appena richiamato, dovrebbe esaurirsi e concludersi, salvo eccezioni, con la emissione di una sola polizza di credito; lo schema negoziale, peraltro, pur senza alcuna modificazione dei beni oggetto dell'operazione, ne prevede la rinnovazione, consentendo, in potenza, la configurazione di una relazione di durata.

L'operazione, cioè, nasce per esaurirsi in una sola operazione di credito su pegno, formalmente quindi come occasionale, ma con l'attitudine, normativamente consentita, a divenire di "durata", per via della mera possibilità di compiere una pluralità di operazioni della stessa specie.

Potrà discutersi, a questo punto, come le due fattispecie, vale a dire quella costituita da una sola operazione e quella articolantesi in più operazioni della stessa specie, debbano classificarsi: a) se, cioè, la singola operazione di credito su pegno debba qualificarsi come occasionale; b) se il rapporto instaurato, in quanto potenzialmente articolantesi in più operazioni, debba qualificarsi come di durata fin dall'origine; c) se, invece, il rapporto debba qualificarsi di durata solo dal momento in cui si verifichi la rinnovazione, costituendosi di fatto un rapporto con più operazioni; d) o se, infine, l'intera operazione, in ragione della positiva valutazione di un possibile sussistente collegamento e/o di una possibile sussistente unitarietà economico-funzionale, anche laddove si verifichi il rinnovo dell'intera operazione, possa classificarsi come occasionale.

Se, alla luce di quanto fin qui argomentato, l'elemento di discriminazione sembra essere rappresentato dalla sussistenza o meno, nell'insieme delle operazioni, dell'unitarietà economico-funzionale o, anche, del mero collegamento, dovrebbe concludersi nel senso che la classificazione della fattispecie del credito su pegno vada condotta avendo riguardo, in un'ottica prospettica, all'ipotesi dell'operazione rinnovata.

Conseguenza di tale impostazione è che:

- a) le ipotesi sub a), b) e c), a fini della valutazione del rapporto instaurato, finiscono inevitabilmente per confluire in quella sub d), identificandosi, dunque, con questa;
- b) l'elemento della "durata" finisce, non già per identificare un rapporto continuativo, bensì per evidenziare che esso, articolandosi in più operazioni, è destinato, come anche risulta dalla prassi applicativa, a durare nel tempo.

Il che sembrerebbe rispondere alla lettera della legge e sembrerebbe, altresì, compatibile con la *ratio* dell'istituto dell'adeguata verifica, volto a costantemente monitorare le potenzialità di rischio del cliente, discendenti dal compimento, com'è dato rilevare dall'art. 1, lettera s), del d.lgs. n. 231 del 2007, di "più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento" che tuttavia non si "si esaurisc(ano) in una sola operazione".

Il mero dato numerico delle operazioni compiute trova, peraltro, mitigazione, ex art. 15 del d.lgs. n. 231 del 2007, ai fini dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, nell'accertamento, laddove esistenti, della sussistenza, tra le operazioni compiute, del profilo del "collegamento" e/o della "unitarietà economica".

Tale scelta legislativa appare, sotto altro profilo, anche rispondente a quanto disposto dalla direttiva 2005/60/CE, alla quale il d.lgs. n. 231 del 2007 ha dato attuazione, ai sensi della quale gli obblighi di adeguata verifica si applicano quando "gli enti e le persone soggetti alla (...) direttiva" instaurano un "rapporto d'affari" (art. 7), intendendosi per tale "un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone soggetti alla (...) direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata" (art. 3, punto 9).

La relazione d'affari (in senso lato), professionale o commerciale, correlata all'attività svolta non può, invero, non prevedere una molteplicità di operazioni, ciascuna distinta e separata dall'altra; ciò derivando dalla stessa nozione di attività, intesa quale pluralità di atti ed operazioni autonome tra loro posti in essere per il perseguimento di un determinato programma, di norma, imprenditoriale.

Orbene, alla luce di quanto fin qui argomentato, l'operazione di credito su pegno semplice sembra potersi qualificare come occasionale.

A tale conclusione di occasionalità dovrebbe pervenirsi, sempre alla luce delle argomentazioni fin qui illustrate, anche laddove si verifichi, come accade frequentemente, il rinnovo dell'operazione; e

ciò in quanto sembra potersi rinvenire nella pluralità di operazioni poste in essere, secondo quanto richiesto dal disposto dell'art. 15, comma 1, lettera b), quell'unitarietà economico-funzionale, rappresentata, appunto, dall'obiettivo di soddisfare, attraverso uno o più rinnovi, l'esigenza creditizia sottesa all'operazione di credito su pegno.

Il fine ultimo del percipiente è, comunque, quello di ottenere l'erogazione richiesta, volta a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario; e tale obiettivo, si ritiene, che non muti anche in presenza del c.d. "rinnovo" della polizza.

Né a tale unitaria ricostruzione economico-finanziaria della complessiva attività di finanziamento sembra essere di ostacolo la circostanza che, in concomitanza con ciascun rinnovo dell'operazione, vengano, in uno, versati gli interessi relativi alla erogazione già disposta, unitamente ai diritti di deposito e ad altre piccole spese, e venga emessa una nuova polizza contenente, quale unico elemento di novità, un diverso suo termine di scadenza.

Tali adempimenti:

- a) per un verso, non incidono sulla funzione svolta dall'operazione, che è e rimane un'operazione di finanziamento;
- b) per altro verso, confermano l'unitarietà economico-funzionale-giuridica dell'intero impianto operativo, posto che, per tutta la durata del finanziamento, rimangono immutati gli elementi costitutivi dell'istituto giuridico, sia soggettivi che oggettivi; non mutano, invero, i soggetti, cliente da un lato e Banca dall'altro, e non mutano neppure gli elementi oggettivi, importo erogato, condizioni di erogazione e polizza di pegno, che viene solo fisicamente rinnovata per apporre un diverso termine di scadenza⁷.

Sotto altro profilo, va rilevato come nell'impianto operativo appena descritto non manchi neppure, tra le scansioni operative in cui normalmente si articola, l'elemento negoziale del "collegamento", anch'esso previsto dall'art. 15, comma 1, lettera c); elemento, questo, di cui si ha riscontro, secondo la giurisprudenza e la più accreditata dottrina civilistica, laddove vi sia una serie coordinata di atti negoziali in vista del soddisfacimento di un risultato unitario, ulteriore rispetto a quello perseguibile con i singoli contratti collegati⁸.

⁷ Il "rinnovo", in verità, ha ad oggetto la sola modificazione del termine di scadenza della polizza.

Non si ha luogo, cioè, ad una "novazione" in senso tecnico, vale a dire al contratto con il quale le parti del rapporto sostituiscono all'obbligazione originaria, che di conseguenza si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.).

Va segnalato che da un punto di vista oggettivo la modificazione non può consistere semplicemente nel rilascio di un documento o nella sua rinnovazione, nella apposizione o nell'eliminazione di un termine o in altra modificazione accessoria dell'obbligazione (art. 1231 c.c.), ma deve risolversi in un mutamento, che comporti incompatibilità (cfr., sul punto, Cass. n. 5117 del 1998), quantitativo o qualitativo dell'oggetto dell'obbligazione ovvero in un mutamento del titolo.

La diversità del titolo o dell'oggetto, cioè il c.d. *aliquid novi*, è dunque requisito essenziale della fattispecie contrattuale (cfr. Cass. n. 6680 del 1998; *contra*: Cass. n. 11281 del 1994).

Si ha, invece, novazione allorché muta un elemento essenziale della fattispecie contrattuale, quale, ad esempio, il valore del bene oggetto di stima e, per tale via, l'ammontare del finanziamento. In tali ipotesi, anche a tutela dell'interesse del cliente, si provvede, così come previsto dalla legge, ad eseguire una nuova perizia del bene e ad emettere una nuova polizza di pegno.

⁸ Cfr., sul punto, F.CARINGELLA, *Il contratto*, Giuffrè, 2007. Il collegamento negoziale rappresenta un concetto di creazione essenzialmente dottrinale e giurisprudenziale (che tuttavia ha finito per essere recepito dallo stesso legislatore: si vedano, in proposito, gli artt. 33 e ss. del Codice del consumo) diretto a giustificare e disciplinare fenomeni contrattuali complessi nati dalle prassi commerciali.

L'operazione economica, secondo una moderna lettura dei fenomeni giuridici, rappresenta una prospettiva ermeneutica di più ampio orizzonte e di più largo respiro sistematico. L'idea che il contratto possa continuare a vivere nel mondo dei fatti giuridicamente rilevanti come una monade isolata appare oramai come un retaggio del passato. Di qui il rilievo

2.1.1.1. Segue: compatibilità delle conclusioni a cui si perviene con la classificazione adottata dalla Banca d'Italia.

La conclusione a cui si è pervenuti si pone, allo stato, in antitesi con la classificazione delle operazioni di credito su pegno adottata dalla Banca d'Italia con il Provvedimento n. 895 del 2009, il cui articolo 3, rubricato come "*rappporti continuativi*", include espressamente sotto la locuzione "*altri rapporti continuativi*" contenuta nel comma 2, lettera c), "*la sottoscrizione delle polizze di pegno*".

Di qui la difficoltà, in presenza di siffatta, esplicita classificazione di potersi autonomamente orientare verso la conclusione che, nella specie, si tratti di operazione occasionale.

L'approfondimento sopra riportato, peraltro, potrebbe utilizzarsi per sottoporre all'Organo di Vigilanza bancaria un quesito formale sulla specifica questione classificatoria; quesito, questo, che potrebbe essere previamente ed opportunamente illustrato nel corso di un incontro, ove possibile previamente preparato, con esponenti di quell'Autorità.

2.2. Presidi antiriciclaggio con riguardo alla provenienza del bene

Ai fini della provenienza dei beni offerti in pegno rilevano l'art. 38 del Regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, in virtù del quale "*I monti possono sempre rifiutare la concessione di prestiti quando hanno fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sono di provenienza illegittima*" e l'art. 23 del d.lgs. n. 231 del 2007, la quale, nel disciplinare l'obbligo di astensione, prevede che "*(q)uando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.*

2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo".

Tale dichiarazione [di provenienza e legittimità di possesso del bene offerto in pegno] accompagnata dalla valutazione esperta del perito (o comunque dell'intermediario) in ordine alla legittima provenienza del bene, non può che rappresentare un rafforzamento dei presidi antiriciclaggio; e ciò, *a fortiori*, ove si tenga conto che tale dichiarazione e valutazione si

dell'unitarietà dell'operazione economica, intesa quale realizzazione degli interessi che deve soddisfare, del tutto rilevanti, collocantisi anche oltre gli enunciati delle parti.

Nel collegamento negoziale il perseguimento di un risultato economico unitario dovrebbe essere sorretto, secondo taluni, da una precisa volontà contrattuale (teoria soggettiva); secondo altri, invece, la figura in questione ricorrerebbe, tout court, allorché tale risultato viene perseguito (teoria oggettiva). Nel collegamento negoziale, secondo la giurisprudenza, ricorrerebbero sia l'elemento soggettivo, rappresentato dal comune intento delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore, sia quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi (cfr. Cass. 20.11.92, n. 12401); secondo Cass. 27.4.1995, n. 4645 il fenomeno del collegamento negoziale ricorrerebbe allorché le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti.

riscontrano anche con riguardo alle operazioni che si collocano al di sotto della soglia deliberata di adeguata verifica.

L'art. 23 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede, al comma 1, che i soggetti obbligati "*non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere*" quando "*non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c)*". Essi, oltre a non eseguire operazioni o prestazioni professionali o a porre fine al rapporto continuativo, "*valutano se effettuare una segnalazione alla UIF*".

Cosa significa, anzitutto, "*non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela*"?

Il termine "*rispettare*" è da intendersi nel senso di "*adempiere*"; e non si è in grado di adempiere, si ritiene, non già quando, eseguite le attività previste dall'art. 18, comma 1, emerga alcunché di anomalo, bensì quando l'intermediario obbligato non sia posto nelle condizioni di svolgere le predette attività, per qualsivoglia ragione o impedimento (ad es. a causa del rifiuto di fornire indicazioni ed informazioni).

Quando, quindi, l'intermediario non riesca a svolgere l'attività di adeguata verifica, egli è tenuto o a non instaurare rapporti, ovvero, ove già instaurati, a non compiere operazioni o, anche, nei casi più gravi, a porre fine ai rapporti instaurati. In tali casi, precisa la legge, l'intermediario deve valutare se sia il caso o meno di segnalare l'operazione come sospetta.

Laddove vi siano operazioni da compiere, la legge, fermo il divieto di compiere l'operazione per la quale si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, richiede che si segnali l'operazione come sospetta, anche al fine di porre nelle condizioni l'UIF di sospendere, ex art. 6, comma 7, lettera c), l'operazione. Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, la UIF, sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione dell'operazione come sospetta [*"la UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività (...) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria (...)"*], può ritenere di cristallizzare la già disposta sospensione dell'operazione. Al compimento dell'operazione potrà non darsi luogo, da parte dell'intermediario, solo nei casi in cui "*sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto (...) ovvero (quando) per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini (...)*".

L'art. 23, comma 1, non permette, tuttavia, di compiere quanto in esso rappresentato e sopra richiamato laddove, in luogo dell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, siano emersi nel corso dello svolgimento di tali obblighi elementi di anomalia. In tale ipotesi, ex art. 41, comma 5, i "*soggetti si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini*". L'intermediario, in tal caso, ove si avveda della particolare rilevanza degli elementi a base della segnalazione dell'operazione sospetta ed al fine di consentire alla UIF di sospendere l'operazione in concomitanza con la segnalazione medesima dovrà avere cura, sul piano della mera operatività, di sensibilizzare l'Organo di vigilanza in ordine alla delicatezza del caso, sì da eliminare ogni possibile lasso temporale tra segnalazione e sospensione.

Da una lettura logico-sistematica degli artt. 23 e 41 e ss. del d.lgs. n. 231 del 2007 sembra, in conclusione, che l'art. 23, stanti le puntuali definizioni in esso contenute, disciplini soltanto le ipotesi del mancato "*rispetto (rectius: adempimento) degli obblighi di adeguata verifica*" mentre sembrano ricadere nell'ambito dell'art. 41 e ss. le ipotesi di anomalia emergenti dallo svolgimento degli obblighi medesimi.

2.2.1. segue: gli adempimenti antiriciclaggio nella fase di incanto dei beni

Dato il possibile elevato valore intrinseco dei beni non riscattati ed offerti in asta pubblica, assume rilievo il profilo dell'adeguata verifica dei soggetti che acquistano in tale sede.

Il punto 10.1 del capitolo III (Adeguata verifica della clientela) del citato T.U. Antiriciclaggio prevede che gli obblighi in questione vengano adempiuti solo nei confronti degli aggiudicatari di beni il cui importo di aggiudicazione sia pari o superiore a 5.000 euro.

Tale disposizione, del tutto cautelativa e volta ad assicurare la tracciabilità delle operazioni assoggettate ad adeguata verifica, non discende, in verità, da alcun obbligo normativamente imposto.

Si tratta, infatti, di operazioni occasionali, per lo più di importo inferiore alla soglia di 15.000,00 euro, per le quali, ex art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 e salve le eccezioni in esso richiamate, è esclusa l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica.

L'applicazione di una soglia di verifica da parte dell'intermediario appare, dunque, dettata da un'avvertita, quanto condivisibile esigenza di prudenza da parte dell'intermediario.

Quid juris? Come deve qualificarsi l'operazione ove lo stesso soggetto si aggiudichi più beni, nell'ambito della stessa seduta d'asta, o, anche, in un "*cirscritto periodo di tempo fissato in sette giorni*" il cui "*valore sia pari o superiore*" a 15.000,00 euro?

Ove si riuscisse a comprendere, cosa assai difficile e per alcuni versi anche diabolica, che si tratti di operazione "*unitaria sotto il profilo economico*", per essa dovrebbe automaticamente discendere l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007.

Di qui i conseguenti adempimenti antiriciclaggio.

Difficoltà procedurali sono state evidenziate nell'ipotesi in cui, in sede di asta pubblica, l'aggiudicatario di un bene avente valore superiore ai 5.000,00 euro, quindi oggetto di verifica, non sia valutato come adeguato.

Inquadrando l'aggiudicazione come un contratto ad effetti reali, il trasferimento della proprietà del bene si verifica nel momento in cui l'acquirente manifesta la propria adesione al prezzo indicato dal banditore⁹.

Il superamento, quindi, della soglia stabilita per l'applicazione delle procedure di adeguata verifica, in ragione delle modalità di svolgimento delle procedure d'asta, si determina, almeno per i lotti il cui prezzo base è inferiore alla soglia stabilita, solo dopo l'aggiudicazione, solo dopo, cioè, il perfezionamento del contratto; ed in tale momento si conoscerà il soggetto al quale, stante il superamento della soglia, dovranno applicarsi le procedure di adeguata verifica.

Alla medesima conclusione deve naturalmente pervenirsi ove il soggetto si aggiudichi più beni, nell'ambito della stessa seduta d'asta, o, anche, in un "*cirscritto periodo di tempo fissato in sette giorni*" il cui "*valore sia pari o superiore*" alla soglia stabilita.

Ma, ancorché in termini proceduralmente diversi, sia il momento di superamento della soglia sia la conoscenza del soggetto al quale dovranno applicarsi le procedure di adeguata verifica si determinano, anche nel caso di lotti il cui prezzo base sia in partenza superiore alla soglia stabilita, solo dopo il perfezionamento del contratto. Prima di tale momento, infatti, si ha soltanto contezza del prezzo del bene oggetto di potenziale vendita, ma non si conosce né se esso sarà venduto, né, ove ciò si verifichi, il nome dell'acquirente. Quindi, anche per tali lotti, la procedura di adeguata verifica non potrà non applicarsi se non dopo che il contratto si sia perfezionato.

⁹ Cfr., in ordine a tale categoria di negozi, F.GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni scientifiche italiane, 2003, p. 919 e ss..

La procedura di adeguata verifica, quindi, stante la ricostruzione normativa sopra rappresentata, dovrà, in tutte le ipotesi sopra rappresentate, necessariamente svolgersi dopo l'instaurazione del rapporto, ancorché occasionale, e dopo che, altresì, l'operazione (*rectius*: l'aggiudicazione) sia stata perfezionata.

Le fattispecie sopra delineate, in particolare, sembrano potersi sussumere nell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, ravvisandosi in esse, come precisato, proprio quell'impedimento a rispettare, a priori, gli obblighi di adeguata verifica; di qui, una volta instaurato il rapporto, la sola possibilità di valutare se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III, non potendosi neppure porre fine al rapporto continuativo in quanto mera relazione occasionale.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui rappresentato appare possibile così concludere:

- le operazioni di credito su pegno possono essere rivolte anche a soggetti diversi dalle persone fisiche; il credito su pegno, insomma, non appare destinato ad una specifica tipologia di soggetti né, tanto meno, si richiede che esso debba rivolgersi al perseguimento di uno o più scopi determinati;
- anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche possono costituire oggetto di pegno le medesime categorie di beni ricevibili da queste ultime, senza che a tale scopo abbia rilevanza la circostanza che i beni siano o meno strumentali all'attività di impresa; anche per tali soggetti, inoltre, occorre identificare, ai fini del rilascio della polizza, il presentatore, accertandosi naturalmente della sussistenza sulla di lui persona dei necessari poteri di spendita del nome oltre della deliberata operatività o titolarità dei poteri gestori;
- se, per un verso ed in linea teorica, il rapporto di credito su pegno è volto al compimento di una sola operazione, raffigurando il rinnovo della polizza un'eccezione, di fatto, emerge che, in media, le polizze riscattate entro la prima scadenza sono numericamente elevate. Di qui la qualificazione della relazione tra cliente e Banca, non solo come potenzialmente duratura, ma, anzi, come relazione di quasi certa durata. Ciò induce a ritenere, secondo una lettura in chiave sistematica dell'art. 15 del d.lgs. n. 231 del 2007, che, nella fattispecie del credito su pegno, la relazione, ancorché solo temporalmente di durata, possa classificarsi, anche laddove l'operazione di finanziamento sia stata rinnovata, come occasionale; e ciò in quanto sembra potersi rinvenire nella pluralità di operazioni poste in essere, secondo quanto richiesto dal disposto dell'art. 15, comma 1, lettera b), quell'unitarietà economico-funzionale, rappresentata, appunto, dall'obiettivo di soddisfare, attraverso uno o più rinnovi, l'esigenza creditizia sottesa all'operazione di credito su pegno. Il fine ultimo del percipiente, anche nel caso del rinnovo, è, comunque, quello di ottenere l'erogazione richiesta, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario. Né a tale unitaria ricostruzione economico-finanziaria della complessiva attività di finanziamento sembra essere di ostacolo la circostanza che, in concomitanza con ciascun rinnovo dell'operazione, vengano, in uno, versati gli interessi relativi alla erogazione già disposta, unitamente alle commissioni di deposito e ad altri trascurabili oneri, e venga emessa una nuova polizza contenente, quale unico elemento di novità, un diverso suo termine di scadenza;
- in merito alla legittimità e provenienza del bene oggetto di pegno, una dichiarazione di provenienza e legittimità di possesso del bene offerto in pegno non può che rappresentare un rafforzamento dei presidi antiriciclaggio; e ciò, *a fortiori*, ove si tenga conto che tale

dichiarazione e valutazione si verificano anche con riguardo alle operazioni che si collochino al di sotto della soglia deliberata di adeguata verifica;

- inquadrandosi l'aggiudicazione come un contratto ad effetti reali, il trasferimento della proprietà del bene si verifica nel momento in cui l'acquirente manifesta la propria adesione al prezzo indicato dal banditore. Il superamento, quindi, della soglia stabilita per l'applicazione delle procedure di adeguata verifica, in ragione delle modalità di svolgimento delle procedure d'asta, si determina, almeno per i lotti il cui prezzo base è inferiore alla soglia stabilita, solo dopo l'aggiudicazione, solo dopo, cioè, il perfezionamento del contratto; ed in tale momento si conoscerà il soggetto al quale, stante il superamento della soglia, dovranno applicarsi le procedure di adeguata verifica. Alla medesima conclusione deve naturalmente pervenirsi ove il soggetto si aggiudichi più beni, nell'ambito della stessa seduta d'asta, o, anche, in un "*circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni*" il cui "*valore sia pari o superiore*" alla soglia stabilita. Ma, ancorché in termini proceduralmente diversi, sia il momento di superamento della soglia sia la conoscenza del soggetto al quale dovranno applicarsi le procedure di adeguata verifica si determinano, anche nel caso di lotti il cui prezzo base sia in partenza superiore alla soglia stabilita, solo dopo il perfezionamento del contratto. Prima di tale momento, infatti, si ha soltanto contezza del prezzo del bene oggetto di potenziale vendita, ma non si conosce, né se esso sarà venduto, né, ove ciò si verifichi, il nome dell'acquirente. Quindi, anche per tali lotti, la procedura di adeguata verifica non potrà non applicarsi se non dopo che il contratto si sia perfezionato. La procedura di adeguata verifica, quindi, stante la ricostruzione normativa sopra rappresentata, dovrà, in tutte le ipotesi sopra rappresentate, necessariamente svolgersi dopo l'instaurazione del rapporto, ancorché occasionale, e dopo che, altresì, l'operazione (*rectius*: l'aggiudicazione) sia stata perfezionata.